

**Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato.
Modifiche alla l.r. 43/2006.**

Relazione illustrativa

La l.r. 43/2006 ha istituito le strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione e, coerentemente con quanto previsto dalla legge 150/2000 (*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*), ha riconosciuto al personale iscritto all'albo dei giornalisti l'applicazione, per quanto inerente il trattamento giuridico ed economico, delle previsioni di cui al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

In particolare, l'art. 6 "Disposizioni di prima applicazione" della citata l.r. 43/2006 al comma 4 prevedeva che i giornalisti appartenenti al ruolo unico regionale in servizio a tempo indeterminato presso l'ufficio stampa del Consiglio regionale e presso l'ufficio stampa della Giunta regionale alla data di entrata in vigore della stessa legge potessero presentare domanda per transitare dal comparto Regioni e autonomie locali nel ruolo delle Agenzie per le attività di informazione del Consiglio e degli organi di governo della Regione; tale personale poteva poi, previa sottoscrizione di apposito contratto di diritto privato a tempo indeterminato, entrare a far parte del ruolo unico del personale regionale al quale si sarebbe applicato il contratto nazionale del lavoro giornalistico.

Dopo una fase transitoria, motivata dall'esigenza di avviare una riforma dell'assetto delle attività di informazione per il Consiglio Regionale, la l.r. 9/2011 ha disposto l'istituzione di un Ufficio stampa per lo svolgimento delle attività di informazione del Consiglio regionale, al cui personale si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, abrogando conseguentemente le disposizioni della l.r. 43/2006 che si riferivano al Consiglio regionale e all'Agenzia di informazione dello stesso.

Nel 2018 il CCNL Funzioni Locali 2016/2018 ha previsto l'istituzione di nuovi profili professionali per il relativo personale, delineando la figura di "giornalista pubblico", cui si applicano le disposizioni del CCNL del comparto di riferimento e con la Dichiarazione congiunta n. 8 allegata allo stesso CCNL è stata definita la necessità di un'apposita sequenza contrattuale – da adottarsi nel confronto partecipativo anche delle Organizzazioni sindacali dei giornalisti – per l'adozione di una specifica regolazione di raccordo per la definizione delle modalità per il reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL di riferimento, anche attraverso tabelle di equiparazione. Tale specifica regolazione non è però ad oggi ancora stata adottata.

Nel quadro sopra illustrato è intervenuta la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali sotto indicate, che prevedevano l'applicazione, nei confronti del personale giornalista iscritto all'albo, del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG):

- sentenza n. 10 del 9 gennaio 2019 (legge Regione Lazio n. 9/2017);
- sentenza n. 81 del 17 aprile 2019 (legge Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5/2018);
- sentenza n. 112 del 15 giugno 2020 (legge Regione Basilicata n. 7/2001).

Con la legge 160/2019 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*), in vigore dal 1° gennaio 2020, il legislatore nazionale ha

provveduto - nelle more dell'adozione della regolamentazione contrattuale sopra citata - a inserire il comma 5 bis nell'art. 9 della legge 150/2000, che fornisce indicazioni in merito alle modalità di reinquadramento del personale giornalista nell'ambito del CCNL, in particolare prevedendo, sotto il profilo retributivo, il mantenimento del trattamento economico più favorevole attraverso il riconoscimento di un assegno ad personam riassorbibile, ai sensi dell'articolo 2 del d. lgs. 165/2001, e rinviando nuovamente, per quanto inerente modalità e misure, alla futura disciplina contrattuale.

Anche la Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 112/2020, nel ricondurre alla competenza del legislatore nazionale la regolamentazione in materia, ha ribadito la necessità di una specifica regolamentazione contrattuale che definisca compiutamente le modalità dell'inquadramento del personale con funzioni di giornalista nell'ambito del CCNL, attraverso una disciplina di equiparazione che deve trovare la propria fonte in un contratto negoziato con le rappresentanze sindacali dei giornalisti.

In questo contesto, e nel perdurare della vigenza delle leggi regionali 43/2006 e 9/2011, la Regione Toscana si è attivata nelle apposite sedi istituzionali, al fine di dare impulso all'intervento contrattuale e definire le modalità per operare il richiesto reinquadramento, nella piena consapevolezza della necessità di dare la più rapida attuazione alle previsioni normative statali e contrattuali.

Nelle more dell'adozione della sequenza contrattuale prevista dalla citata Dichiarazione congiunta n. 8, allegata al CCNL Funzioni locali, la presente proposta detta disposizioni inerenti l'inquadramento del personale giornalista delle strutture speciali per le attività di informazione del Consiglio regionale e degli organi di governo della Regione, definendone, in via transitoria, il relativo trattamento giuridico ed economico. Ciò anche al fine di assicurare certezza giuridica alle posizioni soggettive coinvolte.

L'intervento legislativo regionale appare urgente, considerato che, nell'ambito della proposta di rendiconto per l'anno 2020 della Regione Toscana, la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, già con atto di convocazione dell'Adunanza Plenaria del 29 giugno 2020, evidenzia dubbi di legittimità costituzionale sulle citate l.r. 43/2006 e l.r. 9/2011, per quanto le medesime prevedono in ordine all'applicazione del CNLG al personale giornalista

L'art. 1 della proposta prevede l'inquadramento del personale giornalista appartenente al ruolo unico regionale in servizio presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, cui si applica il Contratto nazionale di lavoro giornalistico nella categoria D del CCNL Funzioni locali, con l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile nelle modalità e misure definite dai futuri CCNL.

Sono poi definite le modalità per l'attuazione di tale inquadramento ed è disciplinata l'efficacia transitoria delle disposizioni dell'articolo stesso.

L'art. 2 specifica che la dotazione organica dell'Agenzia di informazione degli organi di governo e quella dell'Ufficio Stampa del Consiglio confluiscono rispettivamente nelle dotazioni organiche di Giunta e Consiglio e che, per quanto riguarda il personale giornalista, le dotazioni organiche sono incrementate nel numero di unità di personale in servizio alla data di entrata in vigore della proposta.

L'art. 3 prevede l'incremento stabile delle risorse destinate al trattamento accessorio con i risparmi conseguenti al progressivo riassorbimento dell'assegno *ad personam* sopra citato, oltre che con quanto stanziato nell'esercizio 2019 per le retribuzioni variabili del personale giornalista attualmente

in servizio.

L'art. 4 ridisciplina la figura del Responsabile dell'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione, prevedendone i requisiti, le modalità di nomina, la durata, i poteri e le funzioni.

L'art. 5 stabilisce che la proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 6 abroga le disposizioni della l.r. 43/2006 incompatibili con la proposta

L'art. 7 stabilisce, per ragioni sopra indicate, l'entrata in vigore anticipata